



CITTÀ DI MONCALIERI

BANDO per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2022

Ambito territoriale n. 54

COMUNE CAPOFILA: MONCALIERI

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:

**MONCALIERI
TROFARELLO
LA LOGGIA**

IL COMUNE DI MONCALIERI

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 19-5596 del 12 Settembre 2022 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2022;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 411 del 13 Ottobre 2022 di emanazione del bando per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2022

RENDE NOTO

che dal **14 Novembre 2022** fino al **16 Dicembre 2022** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022

ART. 1 REQUISITI FONDO 2022

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (14 Novembre 2022):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n. 54;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00.
Nel caso di contratto cointestato, ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda se alla data dell'apertura del Bando edizione 2022 fanno parte di nuclei familiari distinti, indicando la quota parte del canone corrisposto;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2022 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
Fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.619,58, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2022 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2022 superiore al 14 per cento;
Fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2022 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore ad euro 13.619,58, ma inferiore a euro 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2022 risulti superiore al 24 per cento.
Per la Fascia a e per la Fascia b il valore ISEE deve essere inferiore ad euro 21.752,42 (limite 2022 per l'accesso all'edilizia sociale).
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2022 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2022;
8. non siano conduttori di alloggi all'interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
9. concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile;
10. La disposizione non si applica:
 - nel caso di nuda proprietà;
 - nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
 - nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - 2.1 copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
 - 2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
 - 2.3 In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 10.
 - 2.4 In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.
 - 2.5 Copia delle ricevute di pagamento dei canoni anno 2022 fino alla data di presentazione della domanda: quelle relativa all'ultima mensilità 2022 deve essere presentata entro il 16/12/2022;

Art. 3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO FONDO 2022

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

DISPOSIZIONI COMUNI AL FONDO 2022

4. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico spettante la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
5. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
6. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante tramite accredito sul C/C dell'intestatario del contratto di locazione

ART. 4 CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 14 Novembre 2022; diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.
4. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al **Comune di residenza** (Moncalieri, Trofarello, La Loggia) dal **14 Novembre 2022** fino al **16 Dicembre 2022 (entro le ore 12:00)**, secondo le modalità previste da ciascuna Amministrazione.

Per il Comune di Moncalieri l'istanza dovrà essere presentata **esclusivamente** in modalità telematica tramite procedura **online** presente sul sito istituzionale - Area Tematica "CASA" - cui si può accedere con SPID o CIE **nominativi dell'intestatario** del contratto di locazione.

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione con una delle seguenti modalità:

- messaggio telefonico al numero comunicato in domanda
- invio di email comunicata in domanda

Art. 6 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI

1. Informativa privacy:
in osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Moncalieri fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moncalieri, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 – 10024 - Moncalieri (TO), Italia. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Moncalieri è società Dasein S.r.l. contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@comune.moncalieri.to.it

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità,

trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

2. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore settore casa/patrimonio Sig.ra Antonella Matrella.

Moncalieri, lì 18/10/2022

Il Dirigente
Roberto BIANCATO